

# TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2024

#### TARIFFARIO REGIONE UMBRIA

AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006 - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L.463/55) - RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR) - MOTOCICLI

CLASSE	,	VAL	DRE	DEL K	N/CV	
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI	Pagament	ti annuali		Pagamenti	frazionati	
USO PROMISCUO-AUTOCARRI Art 1, c. 240 L. n. 296/2006	KW	C	/	KW	CV	
<b>EURO 0</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,00 4,50		,21 ,31	3,09 4,59	2,27 3,78	
<b>EURO 1</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,90 4,35		,13 ,20	2,99 4,48	2,20 3,30	
<b>EURO 2</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,80 4,20		,06 ,09	2,88 4,33	2,12 3,19	
<b>EURO 3</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,70 1,99 4,05 2,98			2,78 4,17	2,05 3,07	
<b>EURO 4/5/6</b> (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,58 3,87				1,96 2,94	
AUTOBUS	2,94	2,	,16	3,03	2,23	
AUTOVEICOLI SPECIALI Tariffa I L. 463/55	0,43 0,32			0,44	0,32	
CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI	Tassa fissa 19,11					
QUADRICICLI LEGGERI (fino a 50 cc) MINICAR		Ta	assa	fissa 50,00		
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KV	FINO A 11 KW o 15 CV SUPERIORE a11 KW o 15 CV (oftre all'importo base)				
EURO 0	26	6,00	1,70 pe	er ogni KW - 1,25 p	er ogni CV	
EURO 1	23	3,00	1,30 pe	er ogni KW - 0,96 p	er ogni CV	
EURO 2	21	1,00	1,00 pe	er ogni KW - 0,74 p	er ogni CV	
EURO 3 e successivi	19	9,11	0,88 pe	er ogni KW - 0,65 p	er ogni CV	

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a  $\in$  19,11. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri.

La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresi, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5/6).

Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i **KW**, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (**CV**), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella (colonna CV).

Nell'importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali, dovrà provvedersi, ai fini del pagamento all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, dal secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest'ultimo è compreso tra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento è per eccesso).

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uquale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

#### **ESENZIONI/RIDUZIONI**

#### Sono esenti:

- 1) I veicoli adattati con proprietario/locatario(anche NLT)/usufruttuario disabile con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il cui adattamento tecnico risulti dalla carta di circolazione.
- 2) I veicoli con proprietario/locatario (anche NLT)/us ufruttuario non vedente, sordo, con grave handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento, con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni.

L'esenzione di cui ai punti 1) e 2) può essere richiesta per un solo veicolo. Sono ammessi i veicoli di cilindrata fino a 2.000 c.c. se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 c.c. se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico. L'esenzione spetta al disabile intestatario/locatario (anche NTL)/usufruttuario del veicolo oppure al familiare intestatario /locatario (anche NTL)/usufruttuario del veicolo se il disabile è fiscalmente a suo carico.

- 3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es.uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).
- 4) I veicoli intestati a soggetti iscritti al registro regionale del volontariato, ai settori protezione civile e settore salvaguardia ambientale (L.R. n. 5/2002, art. 3, comma 1).
- 5) I veicoli intestati a soggetti iscritti al registro regionale del volontariato al settore sanitario e al settore sociale, adibiti esclusivamente ad ambulanze, ad automediche, al trasporto di organi e sangue, al trasporto specifico di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo (L.R. n. 18/2017, art. 2, comma 1).
- 6) I veicoli di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie che risultano adibiti esclusivamente a servizi di protezione civile (L.R. n. 18/2017, art. 2, comma 2).
- 7) I veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, aventi sede legale in Umbria, iscritte nei registri regionali, che svolgono attività di assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale nei confronti di minori, anziani, portatori di handicap fisici e psichici, con esclusione di autovetture di cilindrata pari o superiore a 2.000 cc se benzina e a 2.800 cc se diesel (L.R. n. 12/2018, art. 3, comma 1).

Se i veicoli di cui al punto 3 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 25,82 (autoveicoli) e € 10,33 (motoveicoli). Per i veicoli di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7 il beneficio dell'esenzione è rilasciato su espressa richiesta del contribuente.

#### <u>Riduzioni</u>

È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53.

Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 2,58 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 1,90 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

E' prevista la riduzione del 50% del tributo dovuto per gli autoveicoli ed i motoveicoli di anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato da ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI, riportato sulla carta di circolazione.

E' prevista la riduzione del 10% del tributo dovuto per gli autoveicoli ed i motoveicoli, escluso quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i 20 ed i 29 anni classificati di interesse storico e collezionistico iscritti in uno dei registri storici ASI, Storico Lancia, Italiano Flat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI e nei registri dei centri specializzati riconosciuti dalla Regione Umbria.





### TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2024

#### TARIFFARIO REGIONE UMBRIA

TERMINI DI PAGAMENTO

#### ΓERMINI DI PAGAMENTO:

Entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità per i veicoli già circolanti al 31/12/97.

Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 1-1-98 le periodicità sono le seguenti:

Autovetture e Autoveicoli uso prom	niscuo fino a 35 KW	Per 12 mesi decorrenti
(esclusi noleggio rimessa senza co	onducente) e Motoveicoli	dal 1° Febbraio,1°Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso pron	niscuo fino a 35 KW	Per 6-12 mesi decorrenti
noleggio rimessa senza conducen	te	dal 1° Febbraio,1°Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso prom	niscuo oltre 35 KW	Per 12 mesi decorrenti
(esclusi noleggio rimessa senza co		dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autovetture e Autoveicoli uso prom	niscuo oltre 35 KW	Per 4-8-12 mesi decorrenti
noleggio rimessa senza conducen	te	dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autobus e		Per 4-8-12 mesi decorrenti
Autoveicoli uso speciale		dal 1° Febbraio,1° Giugno,1° Ottobre
Rimorchi uso speciale		Per 12 mesi decorrenti
targhe prova, ciclomotori e quadrio	icli	Dal 1° Gennaio (tasse fisse)

#### **PAGAMENTO FRAZIONATO**

Per le autovetture con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre

Per le autovetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli 11 KW la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio

Nel caso in cui la tassa debba essere corrispostal per le autovetture per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato come segue:

(€ 2,66 X n. mesi) Esempio di calcolo riferito al pagamento di mesi inferiori a 12 di un'autovettura Euro 4/5/6. arrotondato al centesimo di euro X n. KW 12

#### **VEICOLI CON PERIODICITÀ QUADRIMESTRALE NUOVI DI FABBRICA**

- 1) Per gli Autobus, Autoveicoli speciali la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne "pagamenti frazionati" per i KW o CV ed il numero dei mesi di validità diviso 12.
- 2) Per gli autocarri la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4,8,12 (già indicata negli appositi spazi), l'importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore quadrimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità.
- 3) Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione,ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.

#### **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Nell'ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza.

Il D.Lgs. 472/97, art 13, (e ss. mm. e il., da ultimo la L.19 dicembre 2019, n.157) prevede una sanzione ridotta nelle ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, se la regolarizzazione della posizione tributaria avviene entro determinate scadenze come sotto indicato.

#### SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONE	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE RIDOTTA
	Entro 15 glorni dalla scadenza del termine di pagamento	0,1% per ogni glorno di ritardo
Omesso, ritardato o	dal 16° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,50%
insufficiente	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,67%
pagamento	dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento	3,75%
della tassa automobilistica	oltre <b>1 anno</b> ed entro 2 anni dalla scadenza del termine di pagamento	4,29%
automobilistica	oltre 2 anni dalla scadenza del termine di pagamento fino a formale notifica di contenzioso	5%

Per fruire delle sanzioni ridotte il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, se dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (0,1% annuo dall'1.1.2017, 0,3% annuo dall'1.1.2018, 0,8% annuo dall' 1.1.2019, 0,05% annuo dall'1.1.2020, 0,01% annuo dall'1.1.2021, 1.25% annuo dall'1.1.2022, 5% annuo dall'1.1.2023 e 2,50% annuo dall'1.1.2024), con maturazione giorno per giorno.

#### AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.D.S.

Appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozzette, mototrattori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati.

Appartengono alla categoria degli autoveicoli: autoveiture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

Appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.





# **Regione Umbria**

# TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2024

#### **TARIFFARIO REGIONE UMBRIA**

- AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE
- TARGHE PROVA

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

### **AUTOCARRI**

con peso complessivo inferiore a 12 t. (Esclusi autocarri di cui Art. 1, c. 240 L. n. 296/2006)

Portata in Kg OLTRE FINO A		4 mesi	8 mesi	12 mesi		
0	400	8,58	17,15	24,96		
400	800	12,01	24,02	34,94		
800	1000	15,44	30,88	44,93		
1000	1500	20,59	41,17	59,90		
1500	2000	29,16	58,32	84,86		
2000	2500	37,74	75,48	109,82		
2500	3000	46,32	92,63	134,78		
3000	3500	54,89	109,79	159,74		
3500	4000	63,47	126,94	184,70		
4000	4500	72,05	144,10	209,66		
4500	5000	80,63	161,25	234,62		
5000	6000	89,20	178,41	259,58		
6000	7000	99,50	198,99	289,53		
7000	8000	109,79	219,58	319,48		

#### Autocarri Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi importi sono riportati nel riquadro relativo alle autovetture e autoveicoli uso promiscuo.

### **MOTOCARRI-MOTOFURGONI**

(Con cilindrata inferiore a 500 cm<sup>3</sup>)

Po	ortata in K	g	12 mesi
Fi	no a 400 k	(g	23,77
OI	tre 400 fin	o a 800 Kg	33,28
<b>»</b>	800»	1.000»	42,79
<b>»</b>	1.000»	1.500»	57,05
<b>»</b>	1.500»	2.000»	80,82

### **MOTOCARRI-MOTOFURGONI**

(Con cilindrata 500 cm<sup>3</sup> e oltre)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	24,96
Oltre 400 fino a 800 Kg	34,94
» 800» 1.000»	44,93
» 1.000» 1.500»	59,90
» 1.500» 2.000»	84,86

### **TARGHE PROVA**

Autoveicoli	205,85
Ciclomotori	19,11
Motoveicoli	30,88





# TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2024

#### TARIFFARIO REGIONE UMBRIA

- Autocarri di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate
- Complessi: autotreni e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate (Dlgs. 24/2/97 n. 43 e D.M. 27/12/99)
- · Integrazione per la massa rimorchiabile

### **AUTOCARRI**

#### con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t.

9	2 assi		2 assi 3 ass		ssi	4 o p	iù assi	Importo annuo		Importo mensile	
Classe	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore		Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15		19			249,97	312,97	21,47	26,89
2			19		21	23	25	279,40	349,12	24,00	29,99
3			21		23	25	27	308,32	385,28	26,49	33,10
4	15							346,03	432,79	29,73	37,18
5			23					395,09	493,73	33,94	42,42
6						27	29	442,60	552,61	38,02	47,47
7						29		515,42	644,02	44,28	55,33

# **COMPLESSI: AUTOTRENI-AUTOARTICOLATI**

SEE	2 + 1	assi	2 + 2	2 assi	2	2 + 3	3 assi	3 + 2	2 assi	3 + 3 ed altre con		Importo min	imo annuo	Importo minimo mensile	
Classe	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	1 1	ari o eriore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	e Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12		23	29								175,60	307,29	15,09	26,40
2			29	31						36	40	225,18	336,21	19,35	28,88
3			31	33				36	38			335,18	465,33	28,80	39,98
4					3	6	38			40		370,30	535,05	31,81	45,97
5								38	40			454,48	628,01	39,04	53,95
6		·	33		3	8						514,91	706,51	44,24	60,70
7		·						40				628,01	929,62	53,95	79,86

#### **AVVERTENZE**

- Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotate di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.
- Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carribotte per la vuotatura di pozzi neri. La tassa automobilistica
- La tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre.

#### INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli **autoveicoli per trasporto di cose** intestati a residenti nella **Regione Umbria**, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

Tariffa1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 77,47
Tariffa2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 258,23
Tariffa3	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 568,10
Tariffa4	Per trattori stradali: a) a 2 assi	€ 568,10
	b) a 3 assi	€ 800,51

NOTA. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla dir ettiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

